



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO

DOCUMENTO SULLA PROPOSTA DI MODIFICA
DELL'ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nella seduta del 26 novembre 2018 ha approvato il presente documento:

preso atto della recente proposta legislativa volta a modificare l'istituto della prescrizione ed in particolare l'art. 159 c.p. la cui nuova formulazione al 2 comma prevederebbe che *"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna"*;

preso atto che l'Avvocatura, a mezzo dei propri organismi più rappresentativi, e gran parte del mondo accademico hanno assunto una posizione di forte critica di detta proposta considerata lesiva dei principi Costituzionali di ragionevole durata del processo, di personalità della responsabilità penale ed anche in contrasto con gli interessi ed i diritti delle persone offese e danneggiate dal reato;

preso atto altresì che nell'articolato documento pubblicato a seguito della riunione del Comitato Direttivo Centrale dell'ANM del 13 novembre 2018, viene inserita la proposta di modifica dell'art. 160 c.p. nei seguenti termini *"La sentenza di condanna nel giudizio abbreviato o all'esito del giudizio ordinario di primo grado determina l'interruzione definitiva del corso della prescrizione"*;

TUTTO CIO' PREMESSO

esprime ferma contrarietà alle citate proposte di modifica, seppur diversamente declinate, ritenendo che per risolvere i problemi che affliggono il processo penale occorra una riforma complessiva da attuarsi nel confronto con l'Avvocatura e l'Accademia volta a risolvere la grave ed inaccettabile situazione nella quale si trovano le persone che debbono affrontare il processo (imputati e persone offese).

La sospensione o l'interruzione definitiva della prescrizione provocherebbe infatti il collasso di un sistema che deve continuare ad ispirarsi ai principi Costituzionali vigenti ed alle garanzie da essi previste.

A ciò si aggiunga un'ulteriore situazione di ingiustificata penalizzazione per il cittadino che viene coinvolto in un processo penale, che travalica gli effetti propri dello stesso per sconfinare nella ingiustificata intrusione nella vita privata quando lo stesso è costretto a dichiarare il perdurare della pendenza.

Da ultimo l'accertamento di primo grado può, e spesso accade, essere ribaltato nel giudizio di appello e il procrastinare dei tempi di accertamento non trova alcuna plausibile giustificazione.

Occorre ancora porre in evidenza che nella Carta Costituzionale una delle funzioni della pena è quella della rieducazione del condannato: un rinvio sine die è pertanto una violazione dell'art. 27 3° comma della Costituzione a tacere del fatto che l'istituto della prescrizione ha lo scopo di impedire che venga eseguita una pena ad anni di distanza nei confronti di un soggetto che non è certamente più lo stesso e quindi lo Stato non risulta avere più alcun interesse a sanzionare il fatto di reato.

La Presidente dell'Ordine

Michela Malerba